

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2945/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1991

che rettifica il regolamento (CEE) n. 2267/91 che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1990, la produzione effettiva nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2824/88 della Commissione, del 13 settembre 1988, che stabilisce modalità di applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per il settore del tabacco e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1076/78 e (CEE) n. 1726/70⁽³⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2267/91 della Commissione⁽⁴⁾ fissa la produzione effettiva per il tabacco del raccolto 1990, nonché i prezzi e i premi da versare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che, in occasione di una verifica, è stato riscontrato un errore nell'allegato II del citato regola-

mento, laddove il prezzo di intervento per una data varietà anziché essere ridotto è stato aumentato; che è quindi necessario rettificare detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2267/91, per la varietà n. 23 «Tsebelia», l'importo del prezzo di intervento di «2,120» è sostituito da «1,850».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 26.